

Opportunità professionali dalla digitalizzazione: dall'obbligo di fatturazione elettronica B2B/B2C ai nuovi servizi a valore aggiunto

Umberto Zanini

Dottore Commercialista e Revisore Legale

Riproduzione vietata

Nessuna parte del presente documento potrà essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi

Copyright © 2018 Umberto Zanini

Agenda

L'obbligo di fatturazione elettronica B2B/B2C tramite SdI

La fattura elettronica Europea

Caso pratico: flussi operativi per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche

Evoluzione digitale e nuovo ruolo del Commercialista

Caso pratico: strumenti organizzativi e nuovi servizi che lo studio può offrire ai clienti

La conservazione digitale dei documenti: aspetti normativi e tecnici

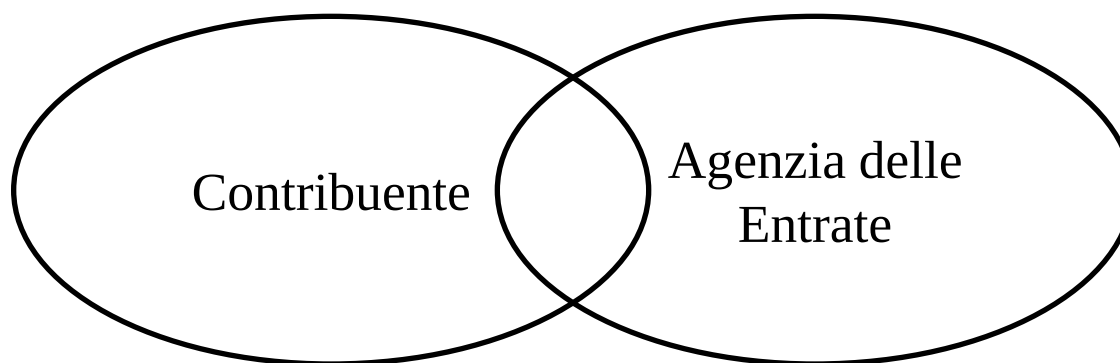
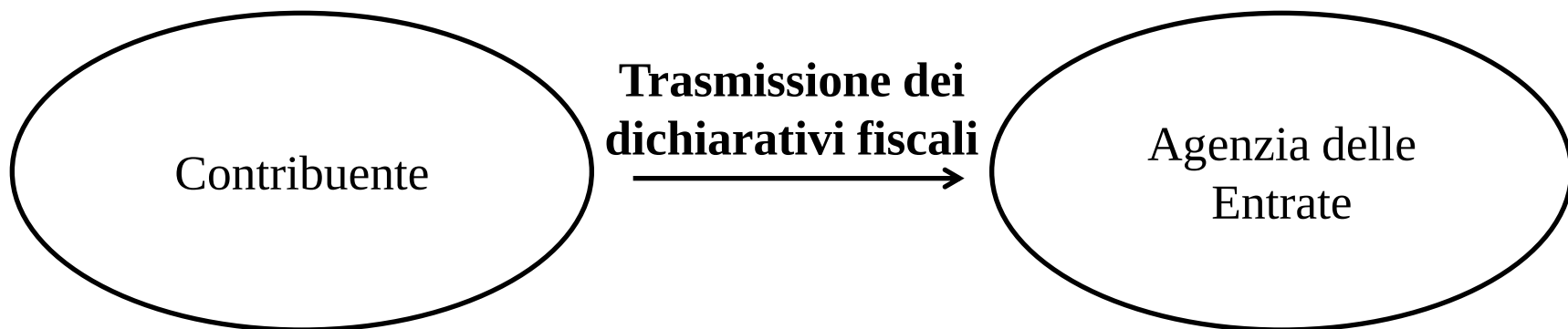
Conclusioni

**L'obbligo di fatturazione
elettronica B2B/B2C tramite SdI**

Composizione del gap IVA anno 2014*

Evasione con consenso	Omessa certificazione e dichiarazione di ricavi previo accordo tra il fornitore e l'acquirente	15 Mld
Evasione senza consenso	Omessa dichiarazione di ricavi regolarmente certificati in cui non esiste accordo tra le parti (e.g. omessa registrazione delle fatture di vendita)	17 Mld
Truffe e frodi	Truffe e frodi di vario genere	
Omesso versamento	Omesso versamento dell'IVA dichiarata	8 Mld
Totale		40 Mld

* Fonte: elaborazioni Agenzia delle Entrate



Diretta interazione

Legge 27 dicembre 2017 n.205
Art.1 comma 909 lettera a) n. 3)

*"3. Al fine di razionalizzare il **procedimento di fatturazione e registrazione**, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra **soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato**, e per le relative variazioni, sono emesse **esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio** e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, **ferme restando le responsabilità** del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere **individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea**. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei **consumatori finali** sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E' comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "**regime di vantaggio**" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il **regime forfettario** di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

(Nuovo art.1 terzo comma del decreto legislativo 5 agosto 2015 n.127)

Legge 27 dicembre 2017 n.205
Art.1 comma 909 lettera a) n. 4)

*” 3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una **bolletta doganale** e quelle per le quali siano state emesse o ricevute **fatture elettroniche** secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro **l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione. ”*

(Nuovo art.1 comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015 n.127)

Legge 27 dicembre 2017 n.205
Art.1 comma 909 lettera a) n. 7)

*” 6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, **la fattura si intende non emessa** e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli **obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio**. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”*

(Nuovo art.1 sesto comma del decreto legislativo 5 agosto 2015 n.127)

Legge 27 dicembre 2017 n.205
Art.1 comma 909 lettera a) n. 8)

*” «6-bis. Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si **intendono soddisfatti** per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e **memorizzati** dall'Agenzia delle entrate. **I tempi e le modalità** di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.*

6-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.”

(Nuovo art.1 commi 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 5 agosto 2015 n.127)

Legge 27 dicembre 2017 n.205

Art.1 comma 909 lettera c)

” Art. 3 Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti

*1. Il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, **sono ridotti di due anni**. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la **tracciabilità dei pagamenti** ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a **euro 500**. La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto.”*

(Nuovo art.3 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n.127)

Legge 27 dicembre 2017 n.205

Art.1 comma 909 lettera d)

” Art. 4 Semplificazioni amministrative e contabili

1. Nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, compresi coloro che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione:

*a) **gli elementi informativi necessari** per la predisposizione dei **prospetti di liquidazione periodica dell'IVA**;*

*b) una bozza di **dichiarazione annuale dell'IVA** e di **dichiarazione dei redditi**, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;*

*c) le bozze dei **modelli F24** di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.*

*2. Per i soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, **viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.***

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.”

(Nuovo art.4 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n.127)

Legge 27 dicembre 2017 n.205

Art.1 commi 916 e 917

*” Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal **1° gennaio 2019**. A decorrere dalla medesima data l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è **abrogato**.*

*” Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal **1° luglio 2018** relative a:*

a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;

***b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori,** servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica.”*

Legge 27 dicembre 2017 n.205

Art.1 commi 920 e 921

*” Gli acquisti di **carburante per autotrazione** effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto **devono essere documentati con la fattura elettronica**”.*

(Nuovo art.22, terzo comma, ultimo periodo del DPR 633/72)

” 1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui all'articolo 1 le seguenti operazioni:

b) le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione”.

(Nuovo art. 2, primo comma, lettera b) del DPR 696/96)

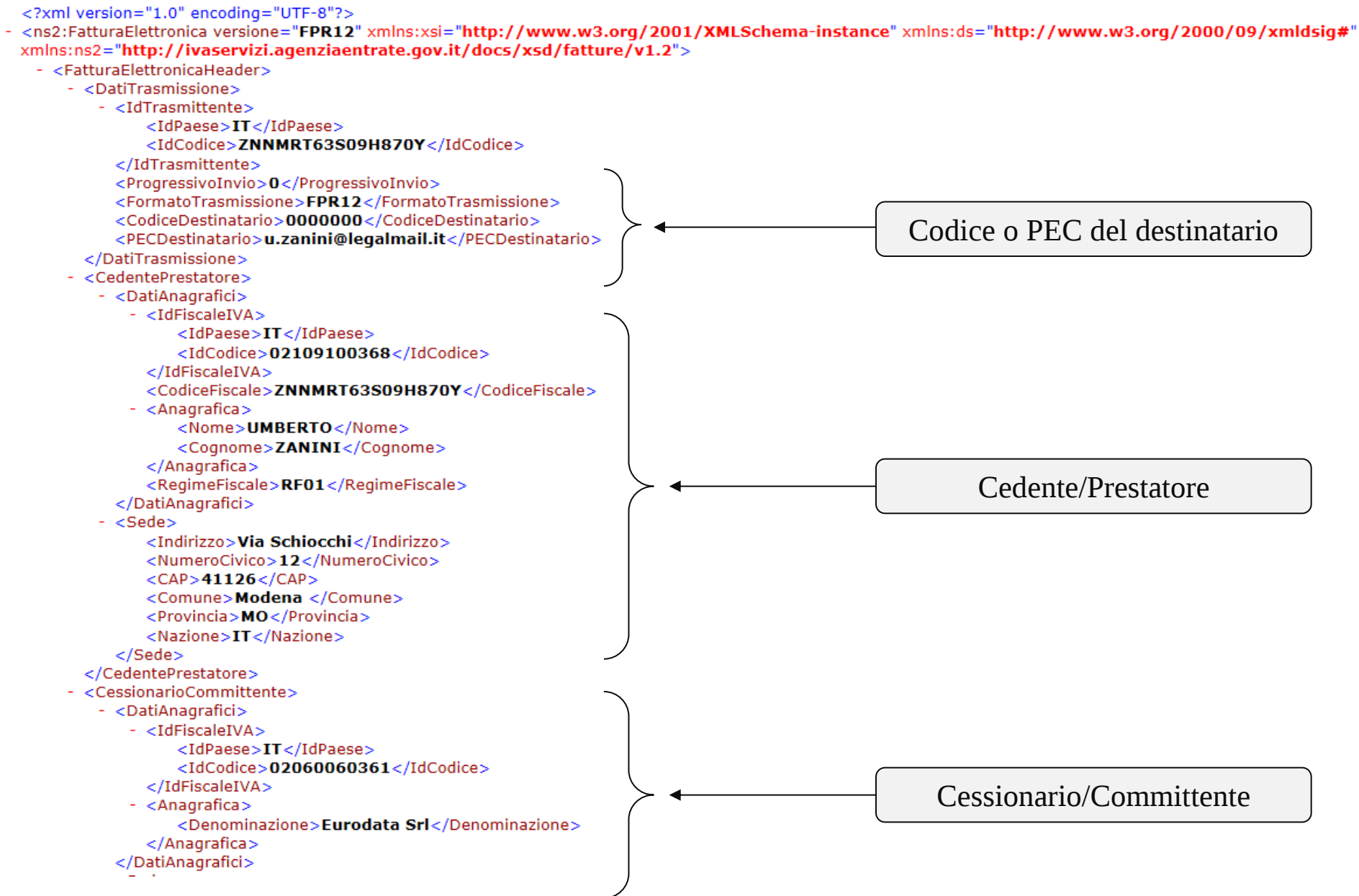
La fattura elettronica B2B

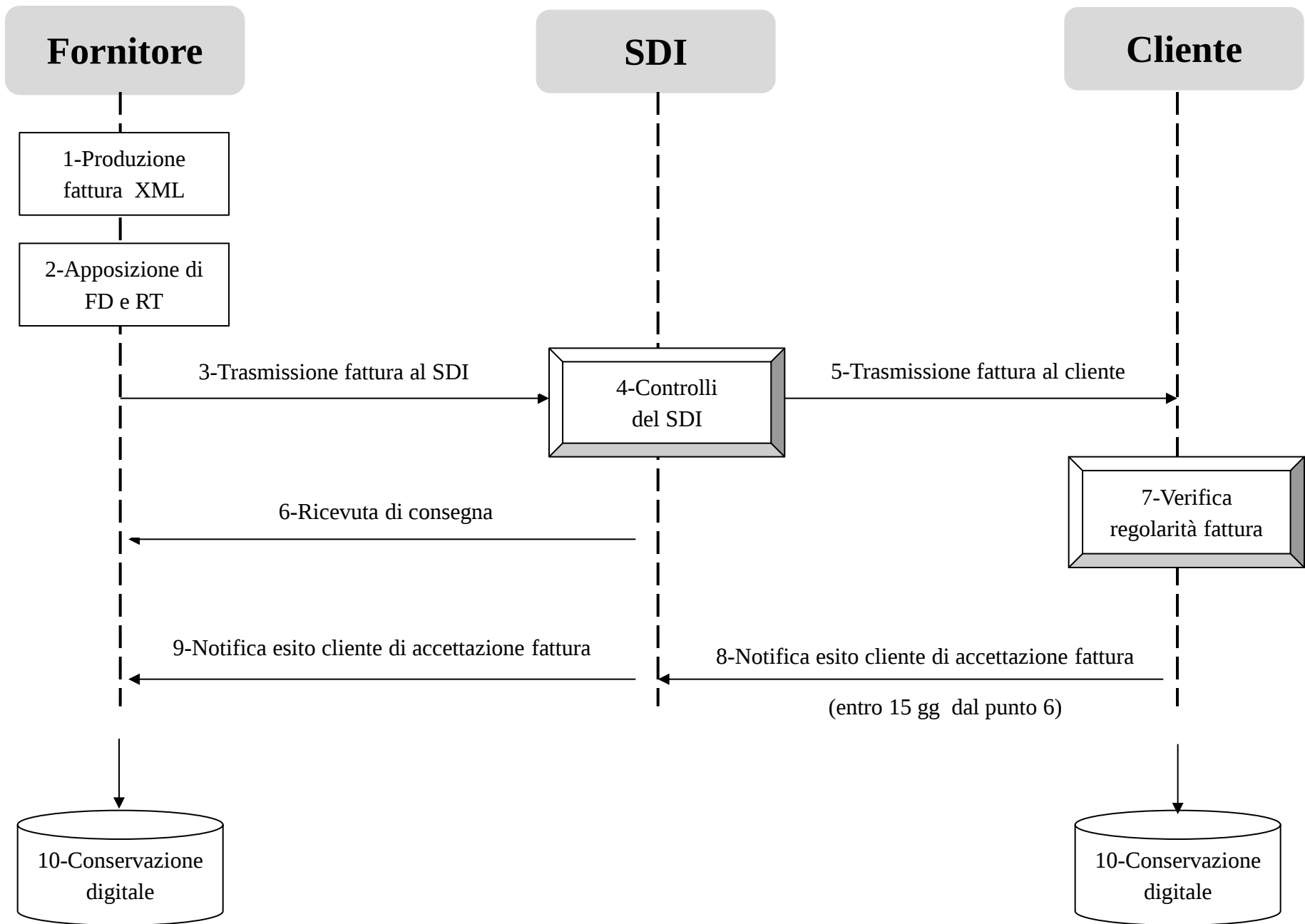
- Formato **XML** conforme alle “*Specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio*” (v 1.2.1)
- **I soggetti coinvolti :**
 - cedente/prestatore
 - emittente
 - trasmittente
 - SDI
 - destinatario**
 - cessionario/committente
- Firma digitale + riferimento temporale secondo i seguenti due formati:
 - CAdES** ---> **.xml.p7m**
 - XAdES** ---> **.xml**
- Sigillo digitale Agenzia Entrate **XAdES** (servizio Web «*Fatture e corrispettivi*»)
- Il file della fattura elettronica può essere :
 - un file per **singola fattura**
 - un file contenente un **lotto di fatture**
 - un file compresso **.zip**

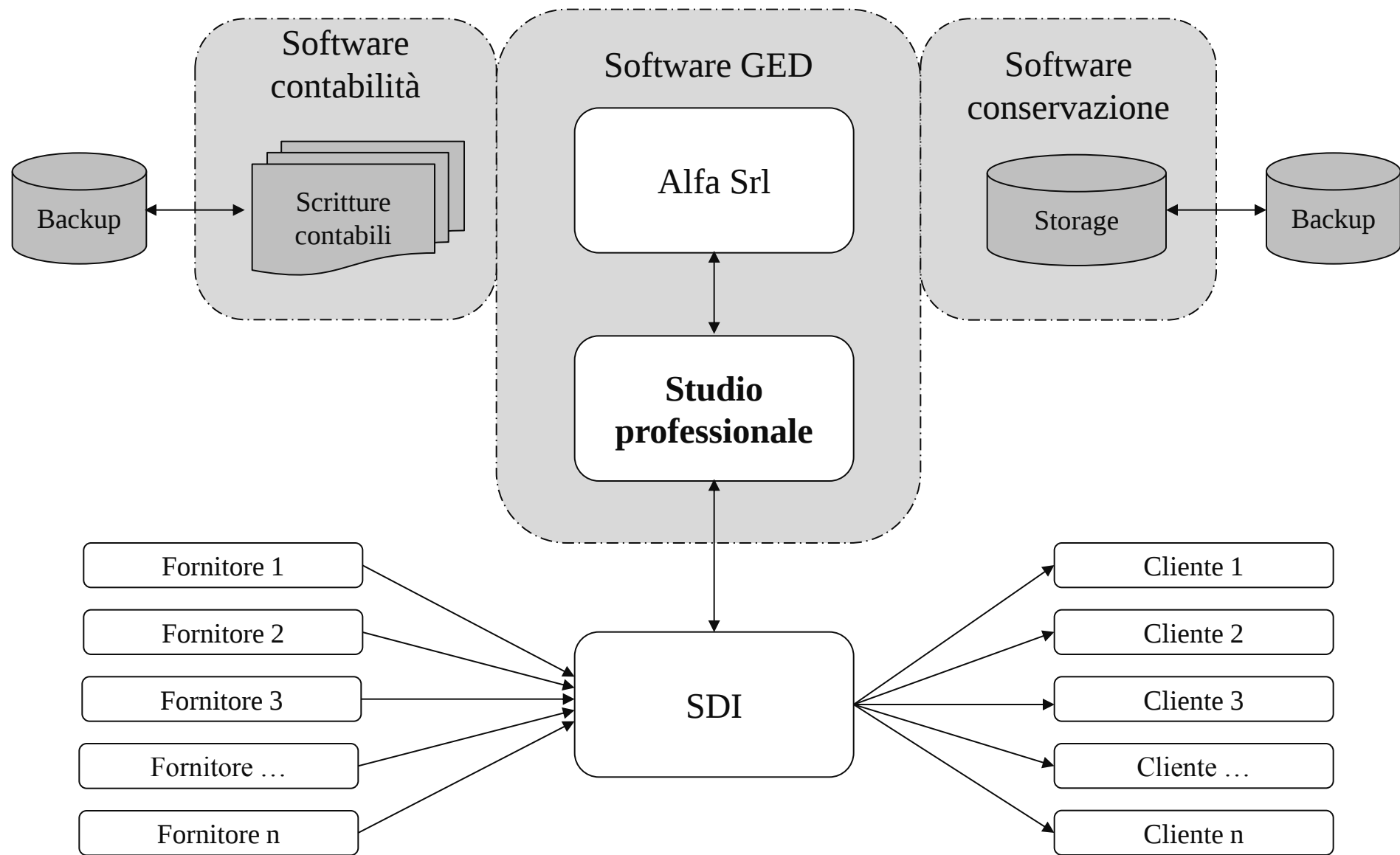
Il servizio di trasmissione tramite SDI

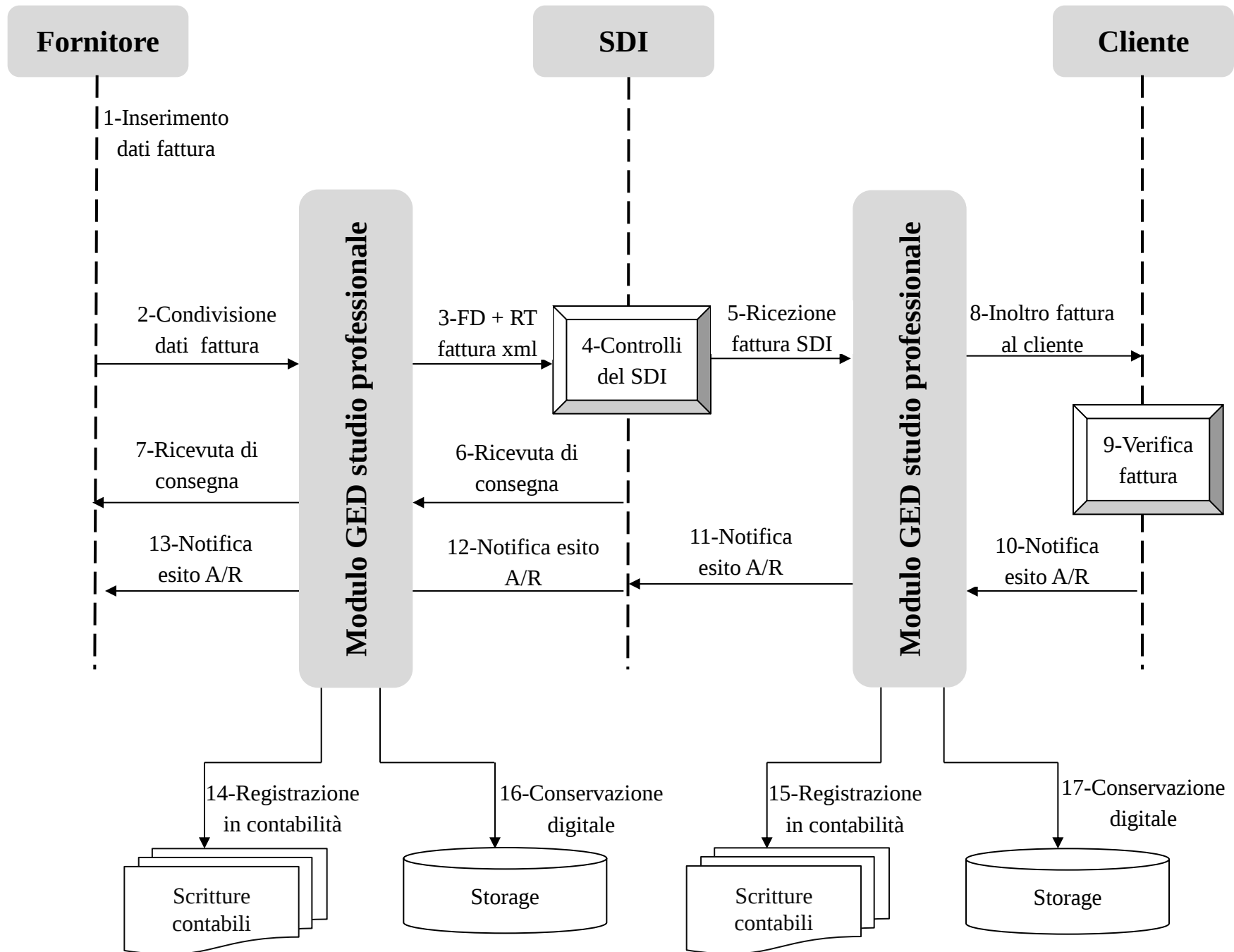
- La veicolazione della fattura al destinatario verrà eseguita:
 - tramite PEC se compilato il campo <**PECDestinatario**>
 - tramite il canale concordato con Sogei (cessionario/committente o provider) se compilato il campo di 7 caratteri <**CodiceDestinatario**>
- **La trasmissione al SDI** della fattura elettronica può essere fatta tramite i canali già in uso con la PA: PEC (30 MB), SDICOOP (5MB), SDIFTP (150 MB), SPCCOOP (5 MB), WEB servizio «*Fatture e corrispettivi*» (5 MB)
- **La ricezione dal SDI** della fattura elettronica può essere fatta tramite i canali già in uso con la PA: PEC, SDICOOP, SDIFTP

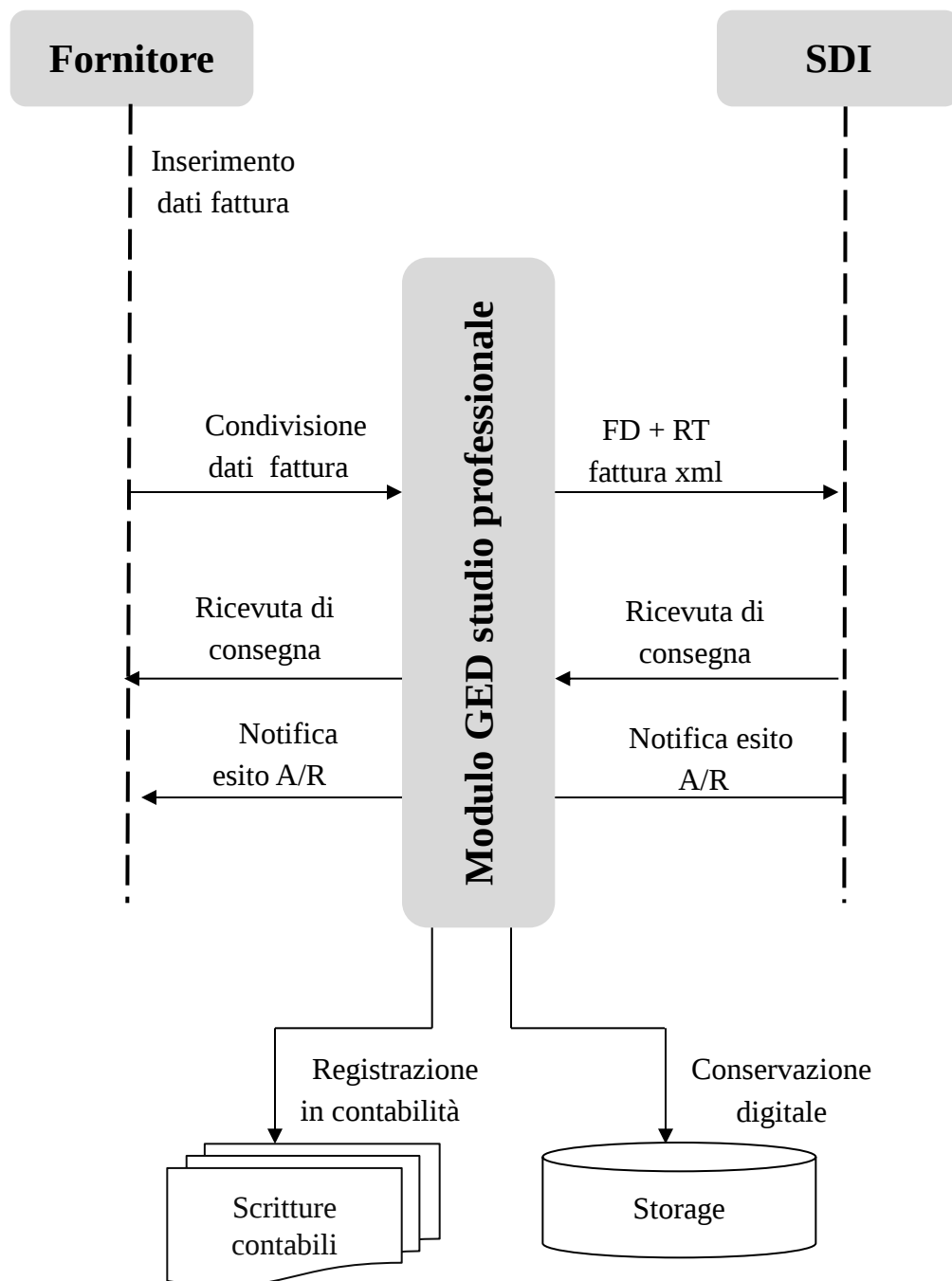
La fattura elettronica B2B











Generazione fattura → cliente/studio

- dati inseriti dal cliente su modulo GED
- upload file xml su modulo GED
- APP (iOS o Android)
- dati inseriti dallo studio

FD + RT → cliente/studio

- FD del cliente (upload file già firmati)
- FD del cliente su modulo GED
- FD remota del cliente
- FD dello studio su modulo GED
- FD remota dello studio

Trasmissione al SdI → canale web service

- Il trasmittente è il gestore canale web service
- Ricevute e notifiche pervenute da SdI

Ricevute e notifiche → Modulo GED

Il cliente e lo studio consultano le ricevute e notifiche arrivate dal SdI sul modulo GED

Registrazione contabile → automatica

La registrazione contabile è automatica con importazione dei dati dal modulo GED

Conservazione digitale → automatica

- Modello in house con backup in house
- Modello in house con backup in cloud
- Modello in outsourcing

Ricezione dal SDI → canale web service

- Il destinatario è il gestore canale web service
- Le fatture sono inviate allo studio di riferimento del cessionario/committente

Inoltro fatture al cliente → Modulo GED

Il cliente consulta le fatture ricevute arrivate dal SdI direttamente sul modulo GED

Notifiche A/R → Modulo GED

Il cliente può emettere dal modulo GED le notifiche di accettazione o rifiuto

Registrazione contabile → semi-automatica

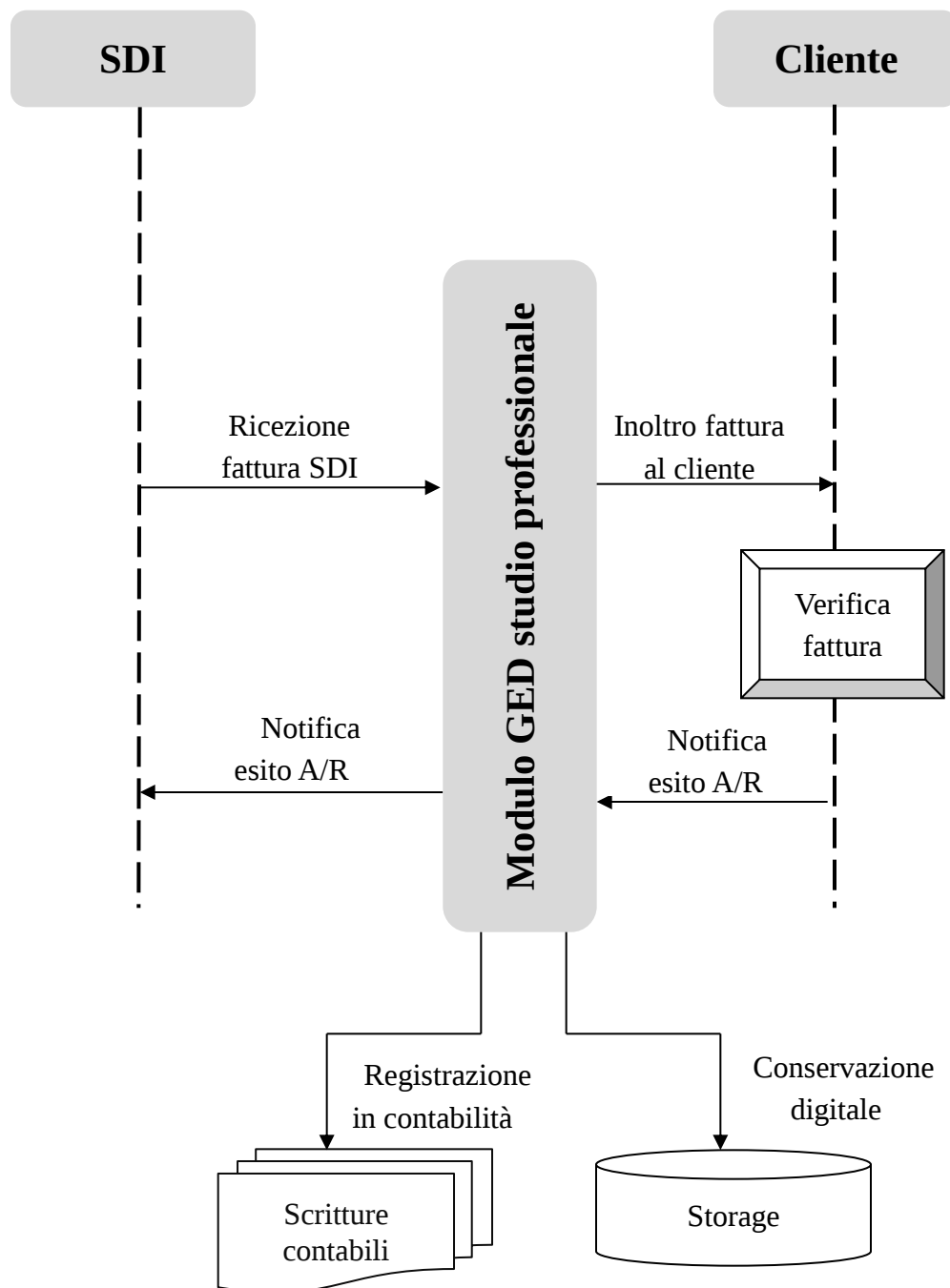
La registrazione contabile è semi-automatica con importazione dei dati dal modulo GED, e richiesta validazione dati proposti quali: conto di mastro, detraibilità Iva, deducibilità costo

Protocollo Iva → Modulo contabilità

Il protocollo Iva viene acquisito dalla contabilità ed associato alla singola fattura

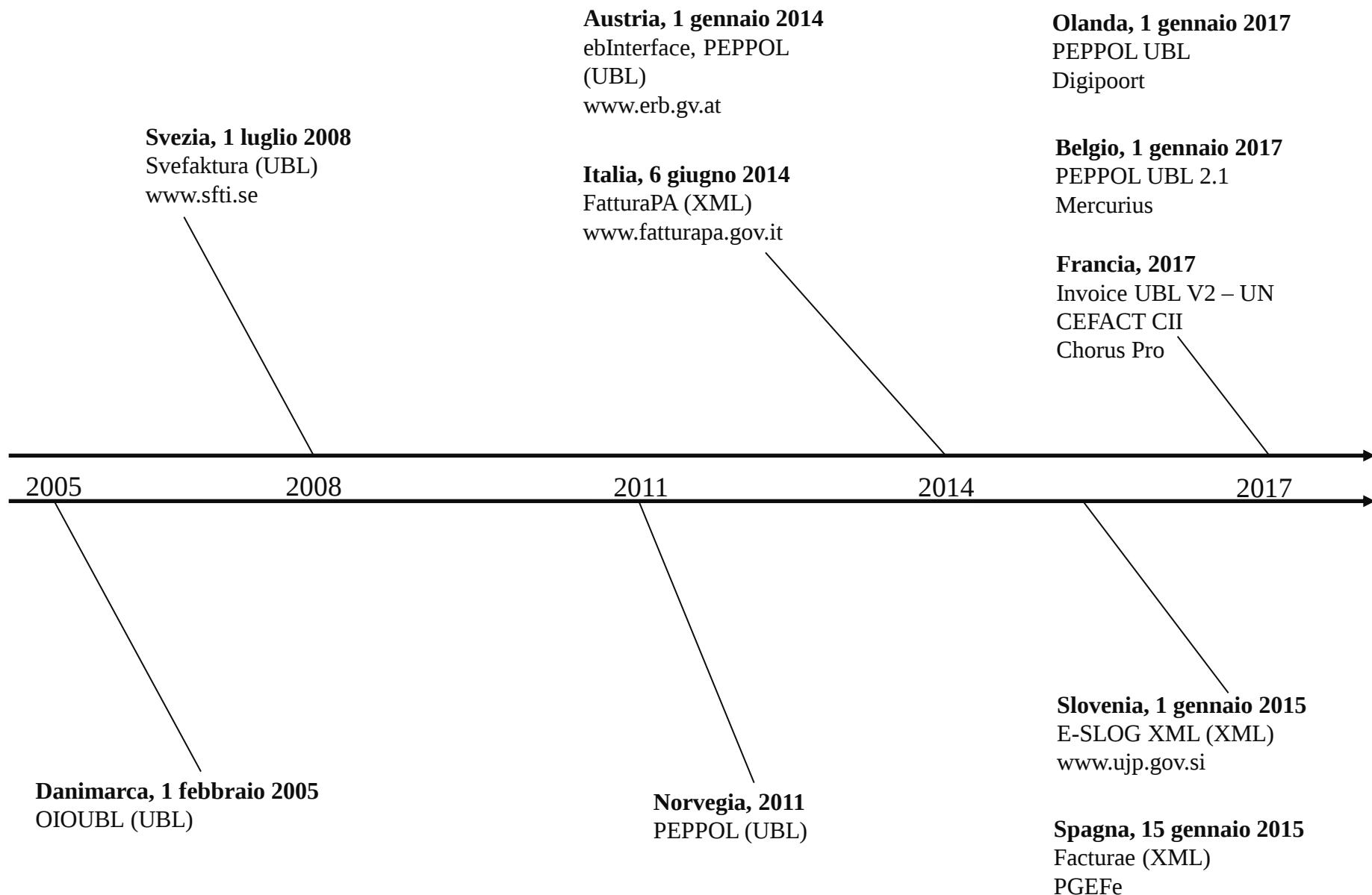
Conservazione digitale → automatica

- Modello in house con backup in house
- Modello in house con backup in cloud
- Modello in outsourcing



La fattura elettronica Europea

Obbligo di fattura elettronica B2G in Europa



Perché le direttiva 2014/55/UE

- **Tanti formati e scarsa interoperabilità tra loro**
- **Assenza di una norma Europea**
- **Costi eccessivi e scarsa concorrenza**

Obiettivi della direttiva 2014/55/UE

- **Elaborare un modello semantico dei dati degli elementi essenziali della e-fattura**
- **Assicurare l'interoperabilità semantica**
- **Automatizzare l'elaborazione dei dati contenuti in fattura**

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione del 16 ottobre 2017

Articolo 1

*” Con la presente decisione sono pubblicati il riferimento alla norma europea sulla fatturazione elettronica **«EN 16931-1:2017, Fatturazione elettronica — Parte 1: Modello semantico di dati degli elementi essenziali di una fattura elettronica»** e l'elenco delle sintassi con riferimento **«CEN/TS 16931-2:2017, Fatturazione elettronica — Parte 2: Elenco delle sintassi conformi alla norma EN 16931-1»**, come indicato nell'allegato della presente decisione. ”*

1

ALLEGATO

ELENCO DELLE SINTASSI

” L'elenco delle sintassi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/55/UE è fornito dal CEN nella clausola 7 della norma CEN/TS 16931-2:2017, pubblicata il 28 giugno 2017. Le due sintassi sono le seguenti:

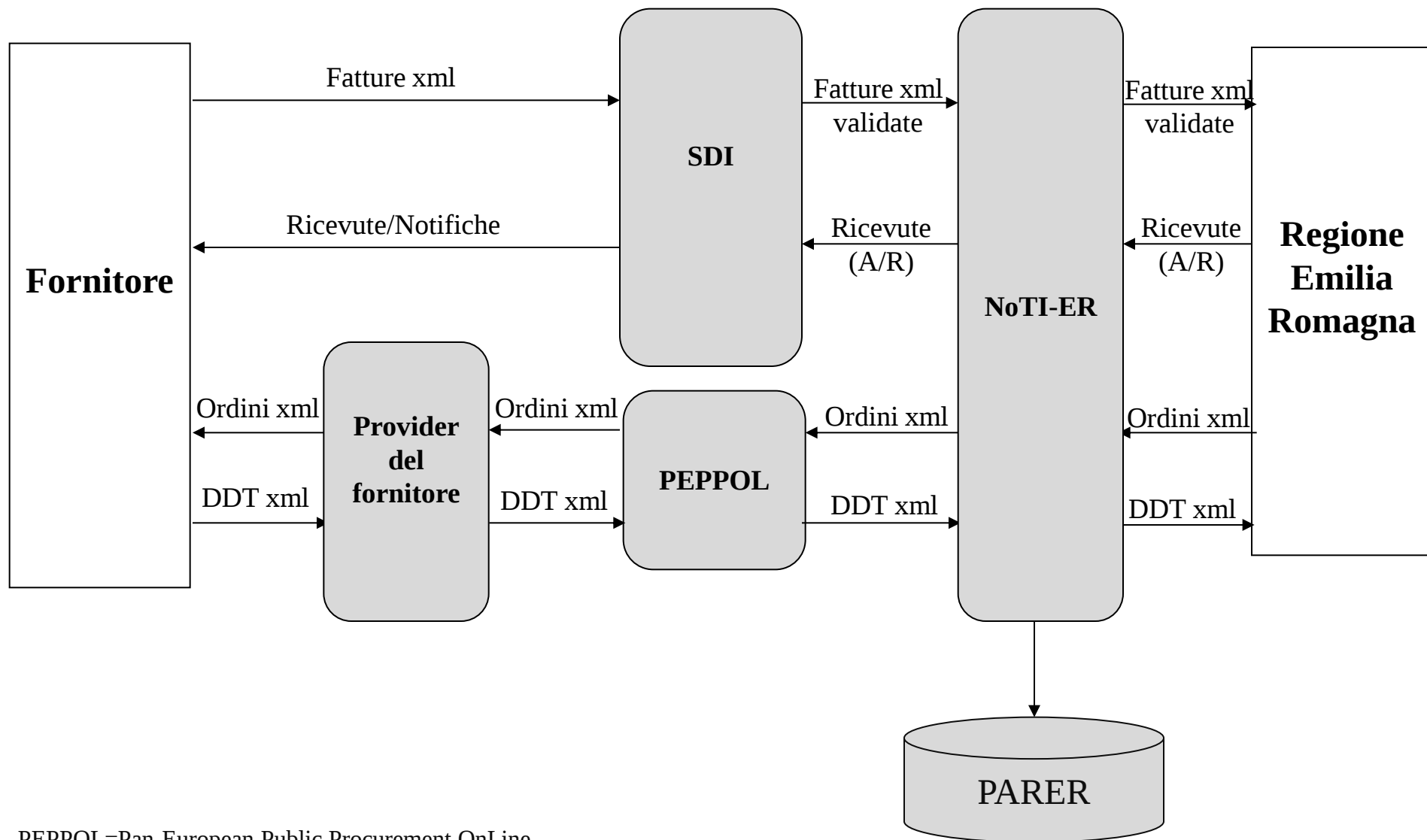
- 1. Il messaggio **Cross Industry Invoice XML dell'UN/CEFACT** come specificato negli schemi XML 16B (SCRDM — CII)*
- 2. I messaggi di fattura e nota di credito **UBL** definiti nella norma ISO/IEC 19845: 2015.”*

2

Semantic data model of the core elements of an electronic invoice

ID	Level	Cardinality	Business term	Description	Usage note	Req. ID	Semantic data type
BT-1	+	1..1	Invoice number	A unique identification of the invoice	The sequential number required in Article 226 of the directive 2006/112/EC, to uniquely identify the invoice within the business context, time-frame, operating systems and records of the Seller. It may be based on one or more series of numbers, which may include alphanumeric characters. No identification scheme is to be used.	R56	Identifier
BT-2	+	1..1	Invoice issue date	The date when the invoice was issued	-	R56	Date
BT-3	+	1..1	Invoice type code	A code specifying the functional type of the invoice	Commercial invoices and credit notes are defined according the entries in UNTDID 1001.Other entries of UNTDID 1001 with specific invoices or credit notes may be used if applicable.	R44	Code
..etc.	..etc..	...etc...	...etc...	...etc...	...etc...	...etc...	...etc...

Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna 287/2015



PEPPOL=Pan-European Public Procurement OnLine

NoTI-ER=Nodo Telematico di Interscambio dell'Emilia Romagna

SiCiPa-ER=Sistema regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo dell'Emilia Romagna

PARER=Polo Archivistico dell'Emilia Romagna

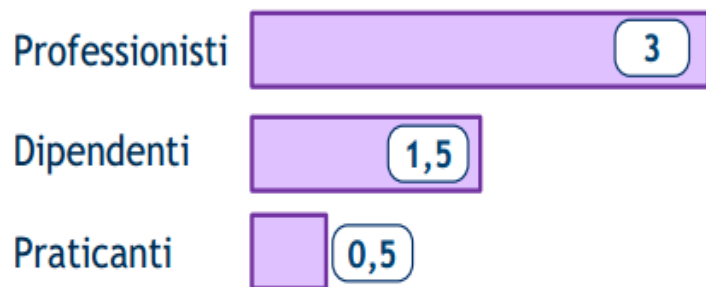
**Caso pratico: flussi operativi per
l'emissione e la ricezione delle
fatture elettroniche**

Evoluzione digitale e nuovo ruolo del Commercialista

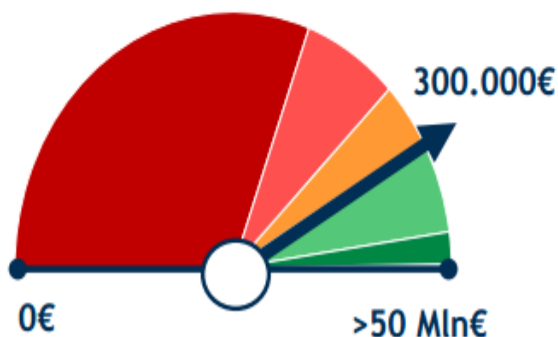
La dimensione degli Studi Professionali

Si conferma la piccola dimensione degli Studi di professionisti, redditività tendenzialmente stabile nell'ultimo biennio

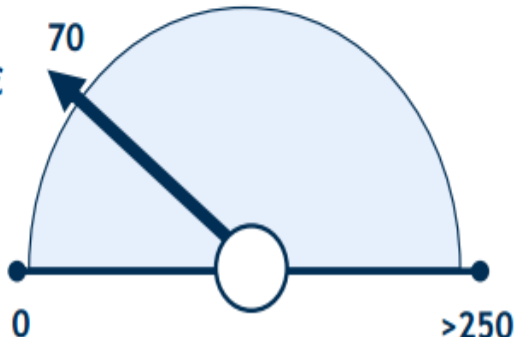
ORGANICO DI STUDIO



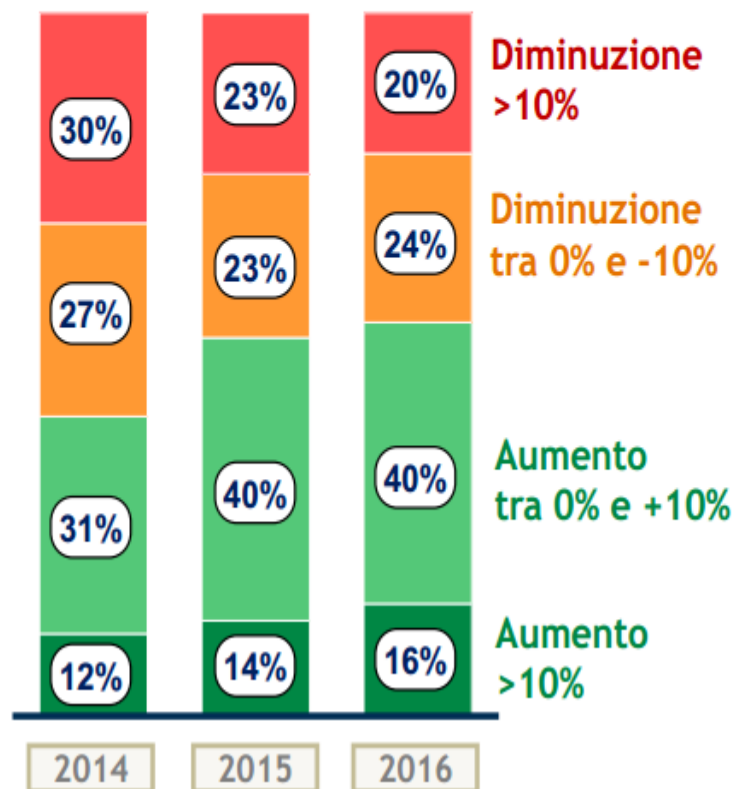
FATTURATO



CLIENTI «AZIENDA»



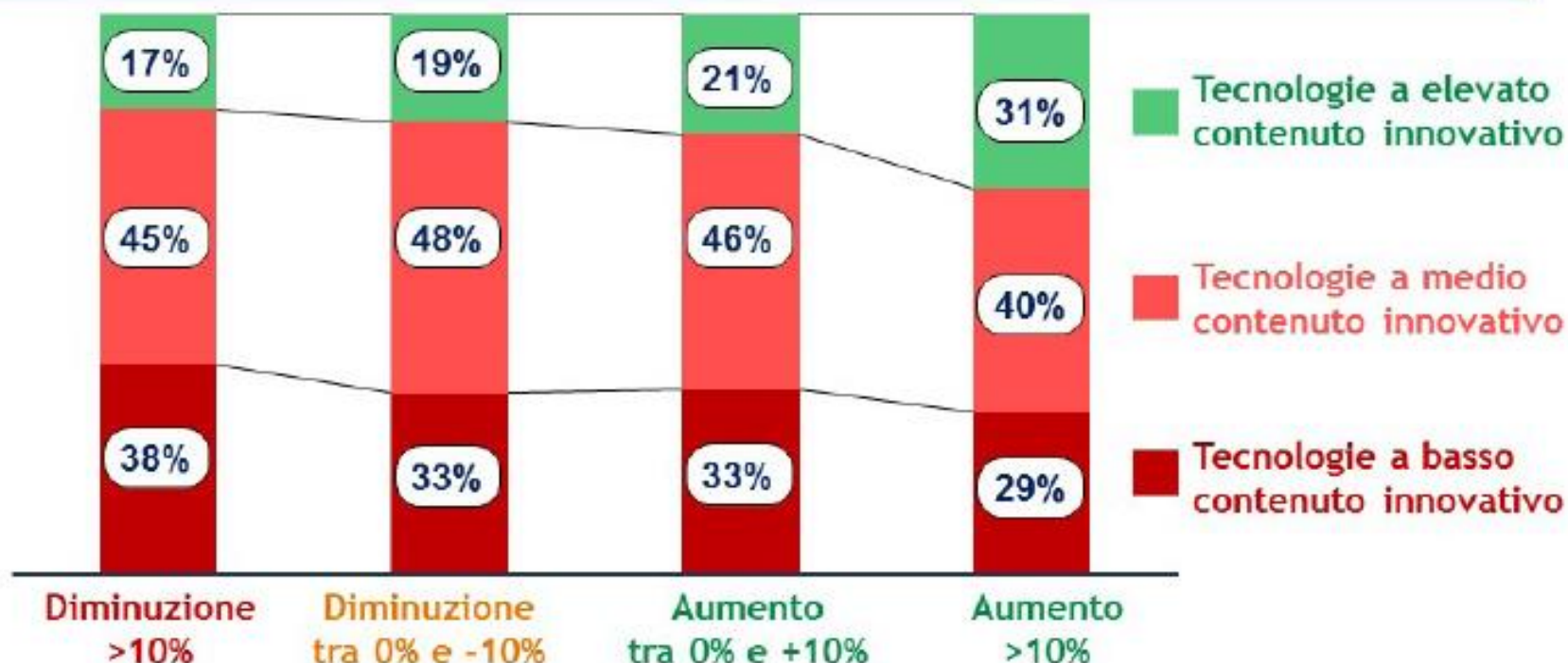
REDDITIVITA' DELLO STUDIO



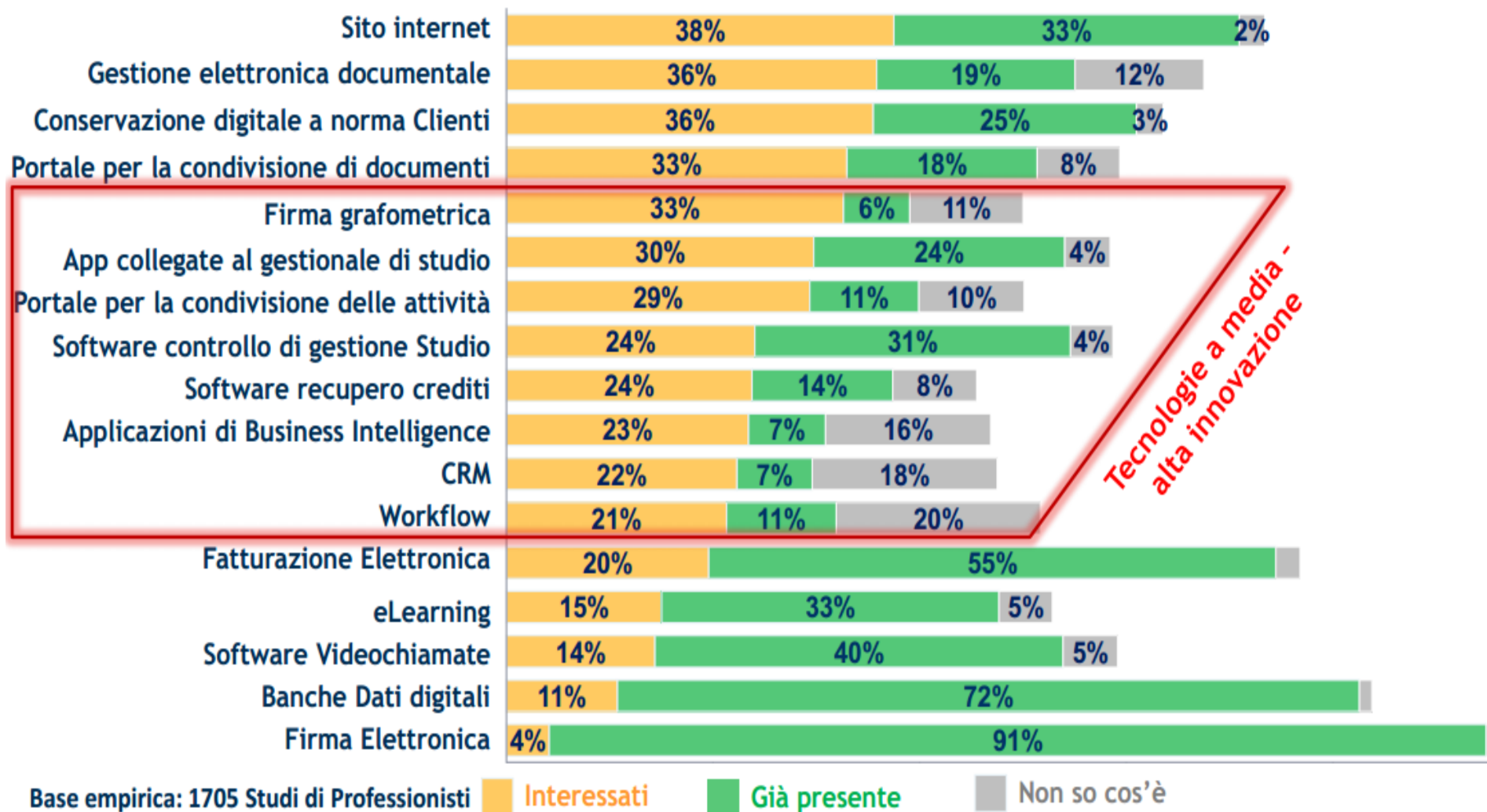
Base empirica: 2197 Studi di Professionisti

Andamento della redditività e adozione di tecnologie

Tecnologie e Redditività si influenzano reciprocamente, soprattutto per quanto riguarda le tecnologie a contenuto più innovativo



Tecnologia negli Studi: interesse futuro e situazione attuale



Efficienza nello studio

Relazione con i clienti

Nuovi servizi

Digitalizzazione e modelli organizzativi

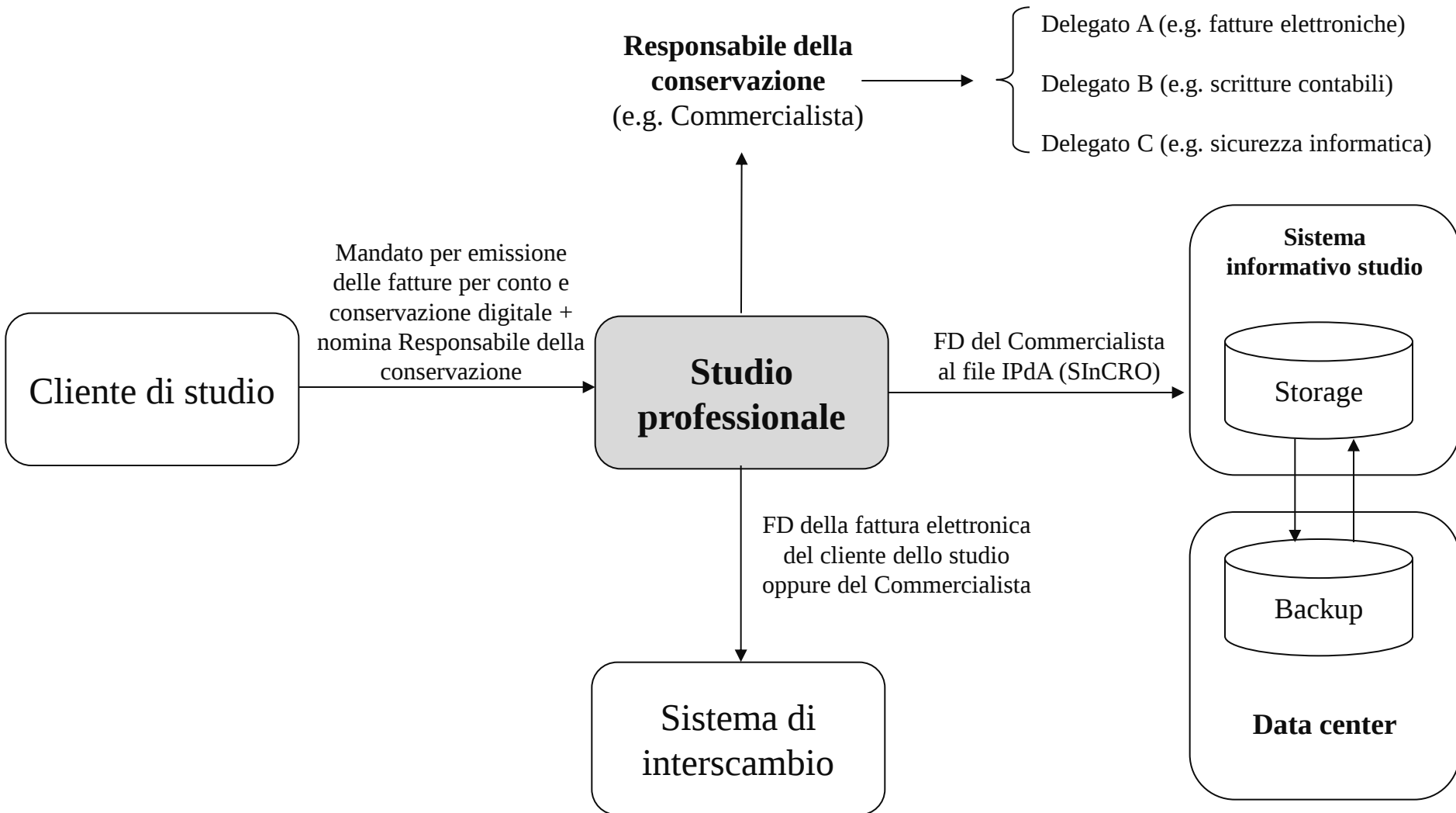
Fatturazione
elettronica
B2B/B2C

- Emissione della fattura dal parte cedente/prestatore (FD cliente)
- Emissione della fattura dal parte di un terzo (FD dello studio)
- Emissione della fattura dal parte di un terzo (FD del provider)

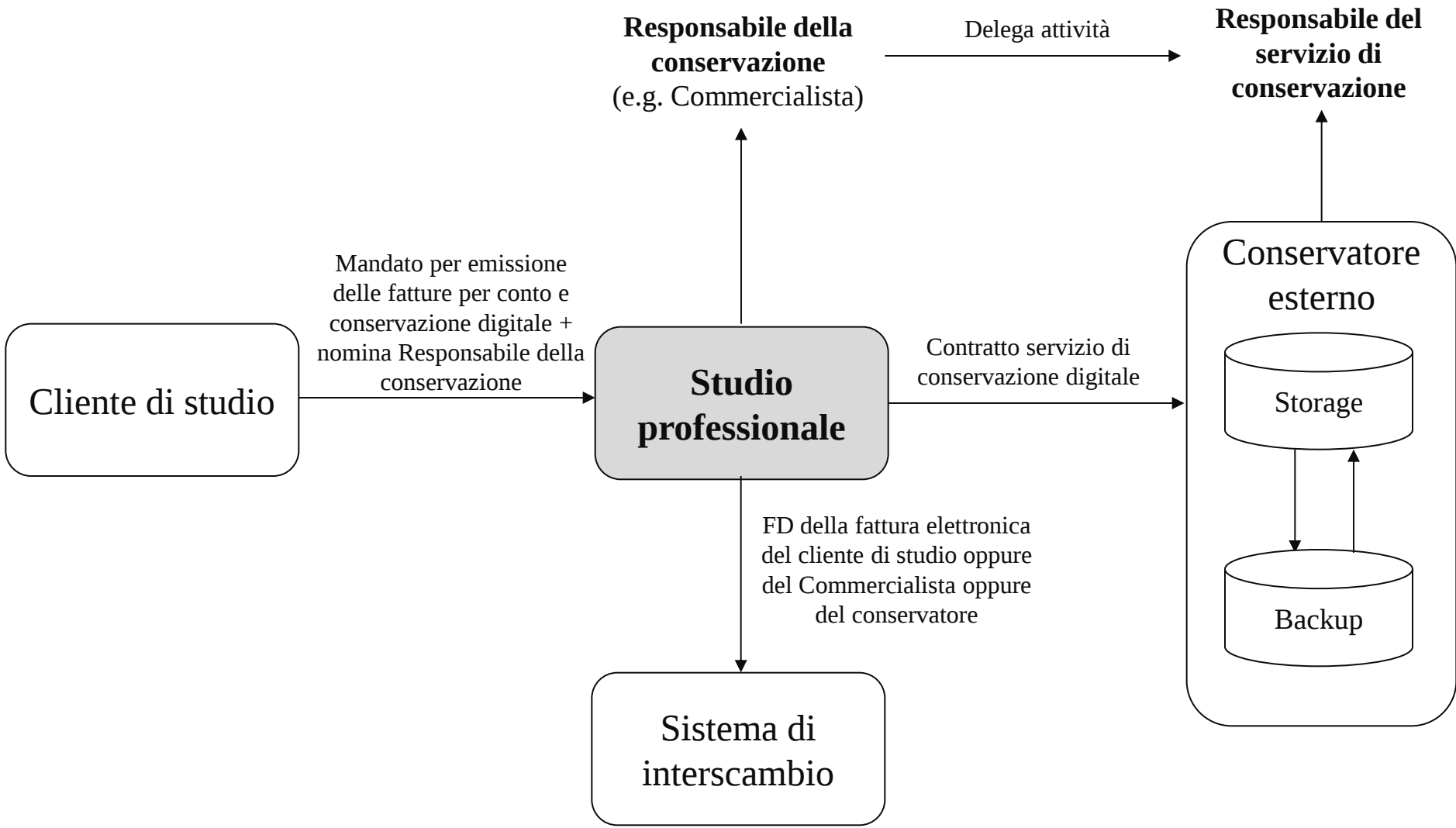
Conservazione
digitale

- Conservazione in house con storage e backup in house
- Conservazione in house con storage in house e backup in cloud
- Conservazione in outsourcing

Soluzione in house



Soluzione in outsourcing



Perché i commercialisti non ci saranno più
Al loro posto, complice lo sviluppo delle tecnologie e del sistema bancario, servono figure professionali più specializzate

Il Commercialista sopravviverà alla Fattura Elettronica? Forse
no

Il futuro del Commercialista in Italia. La contabilità sparirà, ecco perché...

Servizi a valore aggiunto

Business intelligence

Gestione dei crediti

Supply chain finance

Controllo di gestione

Invoice trading

Tecnologie che impatteranno sulla professione

Distributed Ledger Technology

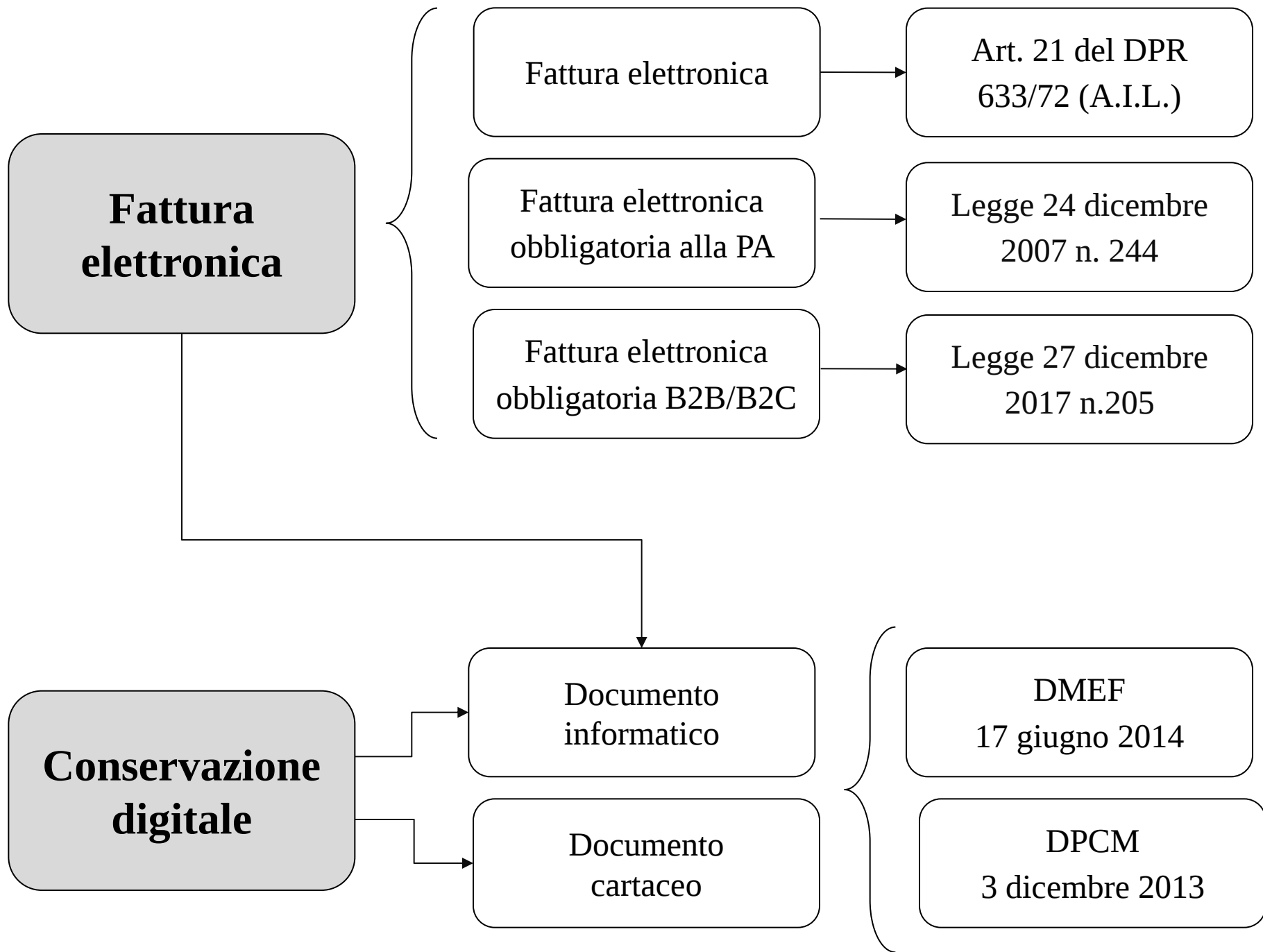
Blockchain

Chatbot

Intelligenza artificiale

**Caso pratico: strumenti
organizzativi e nuovi servizi che
lo studio può offrire ai clienti**

**La conservazione digitale dei
documenti: aspetti normativi e
tecnic**



Quali sono i documenti e le scritture contabili che si possono conservare in solo formato digitale?

01 FattureEmesse
02 FattureRicevute
03 NotaVariazioneAumento
04 NotaVariazioneDiminuzione
05 DocumTrasporto
06 Scontrino
07 Ricevuta
08 Bolla
09 LibroGiornale
10 LibroInventari
11 LibroMastro
12 RegistroCronologico
13 LibroCespiti
14 RegistroIrpef
15 RegistroFattureAcquisto
16 RegistroAcquistiAgenzieViaggio
17 RegistroFattureEmesse
18 RegistroFattureInSospeso
19 RegistroCorrispettivi
20 GiornaleFondo
21 RegistroCorrispettiviAgenzieViaggio

22 RegistroEmergenzaIva
23 Bollettario
24 RegistroPrimaNota
25 RegistroUnicoIva
26 RegistroRiepilogativoIva
27 RegistroSezionaleIvaAcquisitiIntraUe
28 RegistroAcquistiIntraUeNonComm
29 RegistroTrasferimentiIntraUe
30 RegistroDichIntentiEmesse
31 RegistroDichIntentiRicevute
32 RegistroOmaggi
33 RegistroMemoriaProdContrassegno
34 RegistroLavorazioneProdContrassegno
35 RegistroCaricoProdContrassegno
36 RegistroScaricoProdContrassegno
37 RegistroBeniInDeposito
38 RegistroBeniInContoLavorazione
39 RegistroBeniComodato
40 RegistroBeniProva
41 RegistroSezionaleIvaInterno
42 RegistroCaricoStampatiFiscali

Quali sono i documenti e le scritture contabili che si possono conservare in solo formato digitale?

43 RegistroSocControllantiControllate
44 RegistroCaricoScaricoRegimeMargineMetodoAnalitico
45 RegistroAcquistiRegimeMargineMetodoGlobale
46 RegistroVenditeRegimeMargineMetodoGlobale
47 RegistroCaricoCentriElabDati
48 RegistroScaricoCentriElabDati
49 RegistroSommeRicevuteDeposito
50 RegistroEditori
51 LibroSoci
52 LibroObbligazioni
53 LibroAdunanzeDelibAssemblee
54 LibroAdunanzeDelibConsiglioAmministrazione
55 LibroAdunanzeDelibCollegioSindacale
56 LibroAdunanzeDelibComitatoEsecutivo
57 LibroAdunanzeDelibAssembleeAzionisti
58 AltriRegistri
59 UnicoPersoneFisiche
60 UnicoSocietaPersone
61 UnicoSocietaCapitale
62 UnicoEntiNonCommerciali
63 IrapPersoneFisiche

64 IrapSocietaPersone
65 IrapSocietaCapitale
66 UnicoEntiNonCommercialiEdEquiparati
67 IrapAmministrazioniEdEntiPubblici
68 Modello730
69 ModelloConsolidatoNazionaleEMondiale
70 ModelloIva
71 ModelloIvaVrRichiestaRimborsoCreditoIva
72 ModelloIva26Lp2006ProspettoLiquidazioniPeriodiche
73 ModelloIva74Bis
74 ComunicazioneAnnualeDatiIva
75 ModelloRichiestaRimborsoCreditoIvaTrimestrale
76 ModelloDatiContenutiDichiarazioneIntentoRicevute
77 Modello770Semplificato
78 Modello770Ordinario
79 ModelloCertificazioneCud
80 ModelloF23
81 ModelloF24
82 ModelliAllegatiDichiarazioneRedditiModelloUnico
83 ModelliAnnotazioneSeparata
84 RicevutaPresentazioneModelliDichiarazione
85 AltriDocumenti

Il DMEF del 17 giugno 2014

Formato. I documenti informatici rilevanti ai fini tributari hanno le caratteristiche dell'immodificabilità, dell'integrità, dell'autenticità e della leggibilità.

Garanzie. Rispettare le norme del codice civile, le disposizioni del CAD, le regole tecniche sui sistemi di conservazione e le altre norme tributarie in tema di tenuta della contabilità.

Ricerca. Siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione per cognome, nome, denominazione, C.F, P.Iva, data (laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste).

Il processo di conservazione. Il processo di conservazione termina con l'apposizione della firma digitale e della marca temporale sul pacchetto di archiviazione.

Tempistica. Il processo di conservazione (comprese le fatture elettroniche) deve essere svolto entro il termine previsto dall'art. 7, comma 4-ter del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357 (entro i 3 mesi dal termine ultimo di presentazione delle dichiarazioni annuali).

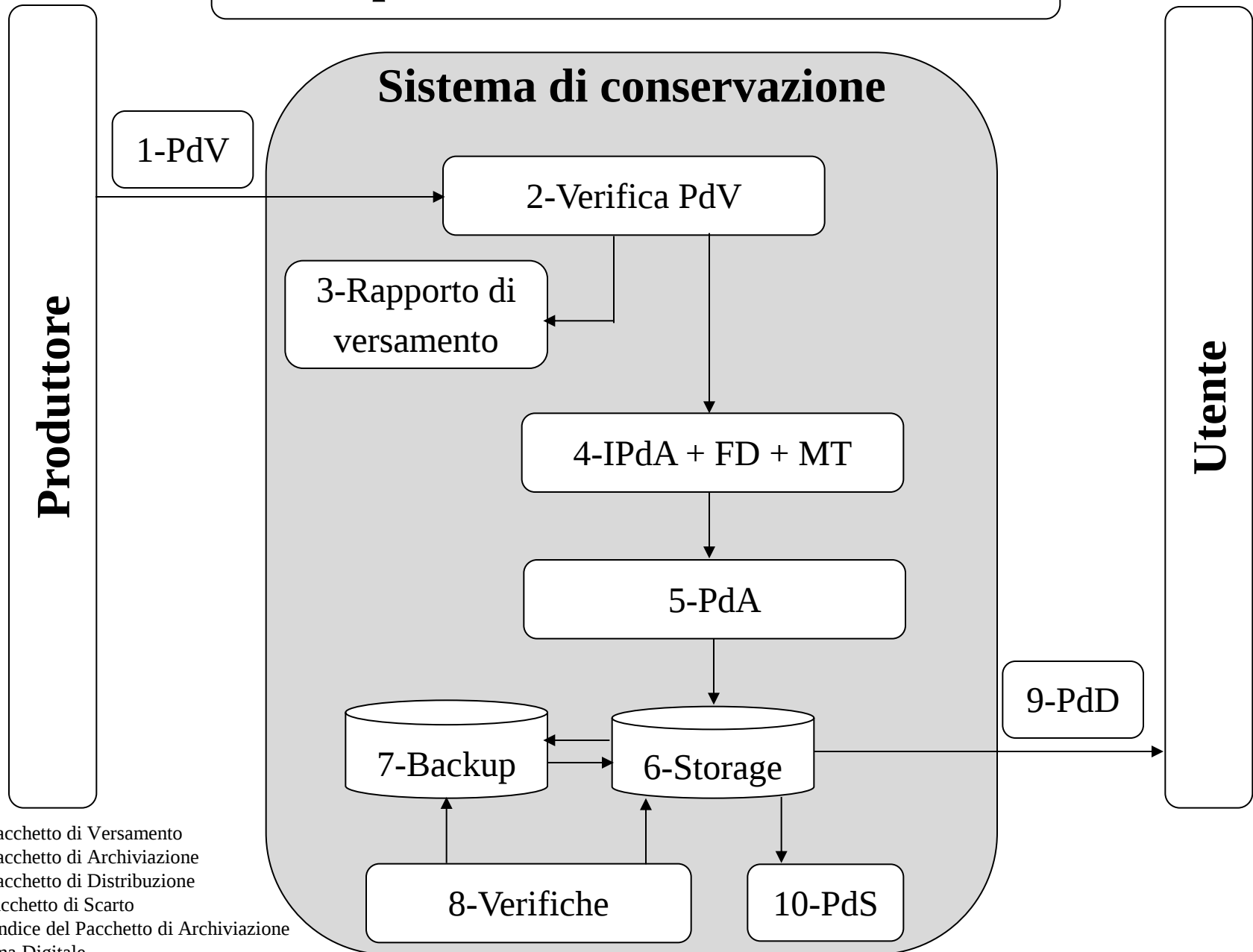
Conservazione di documenti analogici. Il procedimento di generazione delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti e scritture analogici termina con l'apposizione della firma digitale.

Per i documenti analogici originali unici, serve un Notaio o altro pubblico ufficiale

Comunicazione. Il contribuente comunica che effettua la conservazione digitale in DR

Imposta di bollo. Pagamento entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio

Responsabile della conservazione



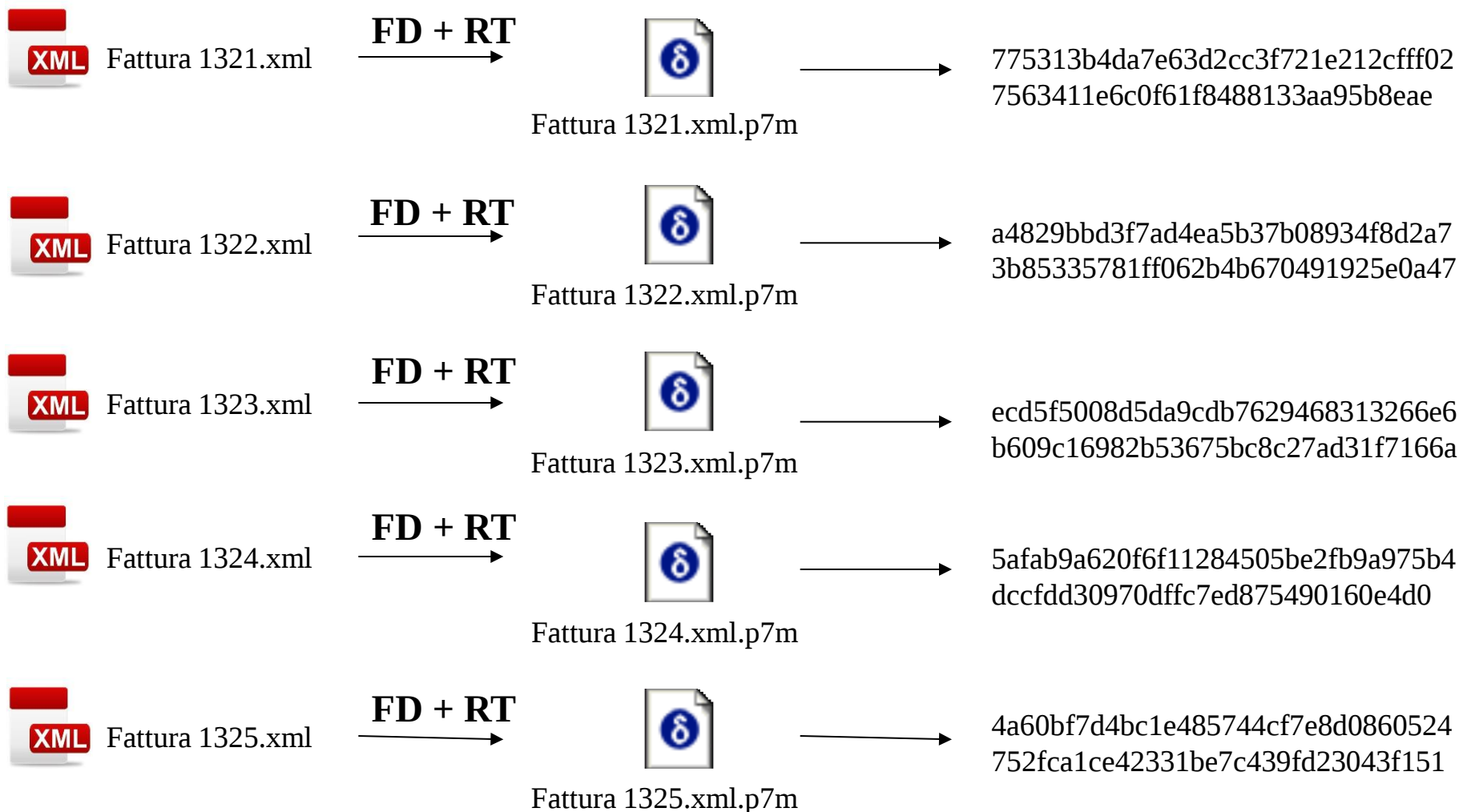
Quali strumenti servono per la conservazione digitale?

Firma digitale

Riferimento temporale

Marca temporale

1/2-Come avviene il processo di conservazione digitale



FD=Firma Digitale
MT=Marca Temporale
RT=Riferimento Temporale

2/2-Come avviene il processo di conservazione digitale

```
- <sincro:CreatingApplication>
  <sincro:Name>zanini electronic storage</sincro:Name>
  <sincro:Version>1.0.0</sincro:Version>
  <sincro:Producer>Esempio Srl</sincro:Producer>
</sincro:CreatingApplication>
</sincro:SelfDescription>
- <sincro:VdC>
  <sincro:ID sincro:scheme="zanini">156</sincro:ID>
- <sincro:VdCGroup>
  <sincro:Label>ARC_1321</sincro:Label>
  <sincro:ID sincro:scheme="zanini_storage">1321</sincro:ID>
  <sincro:Description sincro:language="it">Archiviazione documenti del pacchetto 1321</sincro:Description>
</sincro:VdCGroup>
</sincro:VdC>
- <sincro:FileGroup>
  <sincro:Label>CAT_2_DOC_156</sincro:Label>
- <sincro:File sincro:format="application/pdf">
  <sincro:ID sincro:scheme="zanini_storage">156</sincro:ID>
  <sincro:Path>../documenti/fattura di vendita claudio rossi 1321.pdf.p7m</sincro:Path>
  <sincro:Hash sincro:function="SHA256" sincro:canonicalXML="ok">775313b4da7e63d2cc3f721e212cfff027563411e6c0f61f8488133aa95b8eae</sincro:Hash>
- <sincro:MoreInfo sincro:XMLScheme="file:///zanini_sincro">
  - <sincro:EmbeddedMetadata>
    - <CustomMetadata xmlns="">
      <Metadato Nome="Codice fiscale" Valore="RSSCLD56S09H870Y" />
      <Metadato Nome="Nome" Valore="CLAUDIO" />
      <Metadato Nome="Cognome" Valore="ROSSI" />
      <Metadato Nome="Numero fattura" Valore="1321" />
      <Metadato Nome="Data fattura" Valore="20140420" />
      <Metadato Nome="Totale fattura" Valore="122,00" />
    </CustomMetadata>
  </sincro:EmbeddedMetadata>
</sincro:MoreInfo>
</sincro:File>
</sincro:FileGroup>
```



**+ FD e MT del
Responsabile della
Conservazione**

FD=Firma Digitale
MT=Marca Temporale
RT=Riferimento Temporale

Il nuovo art. 2215-bis del Codice Civile

Legge n.106 del 12 luglio 2011 (GU n.160 del 12 luglio 2011)

«Art. 2215-bis. - Documentazione informatica

I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta e` obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui e` possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

*Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, **almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.***

Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma;

I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile

Per i libri e per i registri la cui tenuta e` obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni».

La conservazione digitale delle dichiarazioni dei redditi

“I contribuenti e i sostituti di imposta che presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, **conservano**, per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la **dichiarazione debitamente sottoscritta** e redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1, nonché i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione. L'Amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione della dichiarazione e dei suddetti documenti”.

(Art.3 comma 9 DPR 322/1998)

“I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano ,anche su supporti informatici ,per il periodo previsto dall'art.43 del DPR 29 settembre 1973 n.600 , **copia delle dichiarazioni trasmesse** , delle quali l'Amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione previa riproduzione su supporto conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'art.1. comma 1”

(Art.3 comma 9 bis DPR 322/1998)

“I contribuenti e i sostituti d'imposta debbono conservare l'originale della dichiarazione trasmessa, redatta su modello cartaceo e sottoscritta, **nonché la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta ricezione** e, in caso di presentazione tramite un soggetto incaricato, **anche l'impegno a trasmettere la dichiarazione rilasciato da quest'ultimo** ai sensi dell'articolo 3, comma 6.

I soggetti incaricati della trasmissione conservano, per il medesimo periodo previsto dall'articolo 43 del DPR n. 600 del 1973, **la copia delle dichiarazioni trasmesse**.

Al fine di risolvere i notevoli problemi di archiviazione delle dichiarazioni cartacee, viene ora consentito, in alternativa alla conservazione delle dichiarazioni cartacee, di tenere memoria delle dichiarazioni presentate su supporti informatici. In tal caso e' fatto obbligo al contribuente di riprodurre la dichiarazione su modello cartaceo qualora l'Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, ne faccia richiesta”. (Circolare n.6/E del 25 gennaio 2002)

Risoluzione del 8 agosto 2008 n.354/E

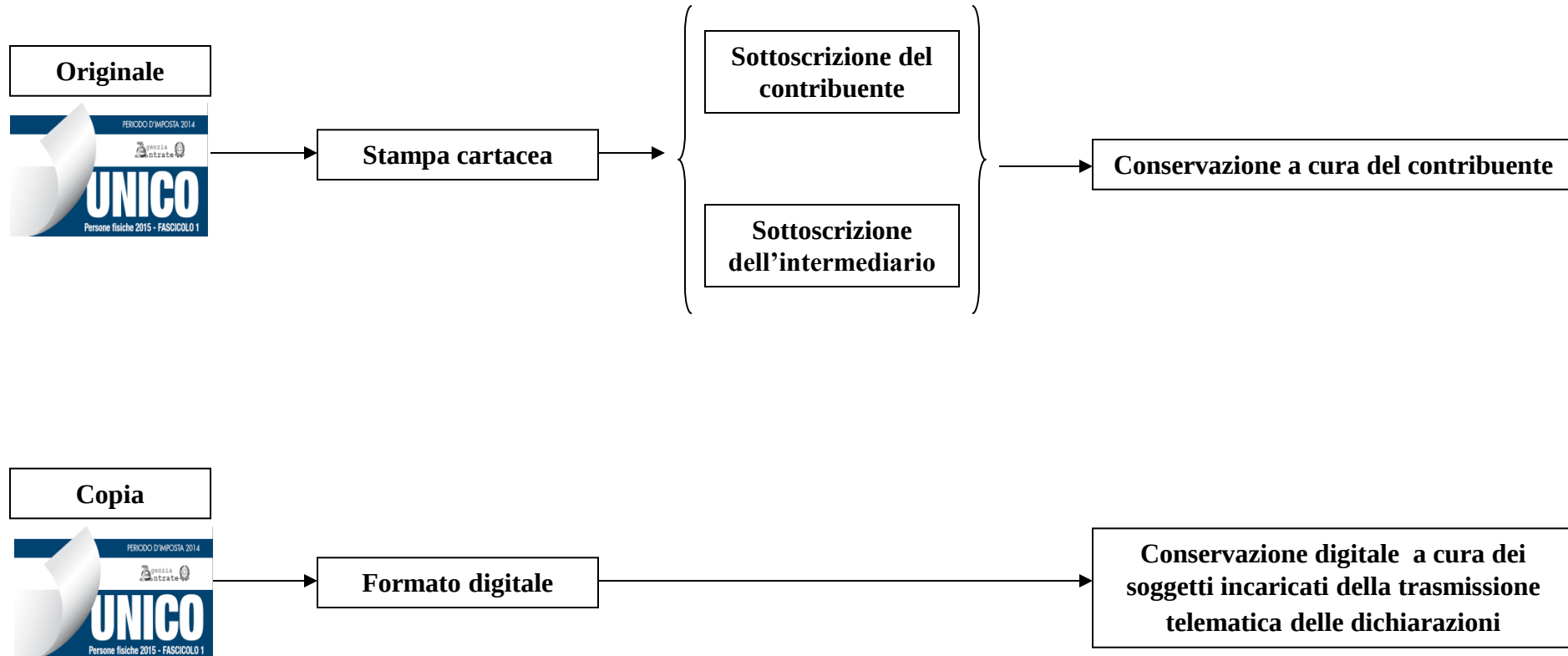
Incaricati della trasmissione delle dichiarazioni-Conservazione delle copie delle dichiarazioni - Obbligo di sottoscrizione da parte del contribuente delle copie conservate dall'incaricato su supporti informatici: non sussiste

“Dal dato testuale della norma si evince che la sottoscrizione della dichiarazione è un elemento essenziale della dichiarazione conservata dai contribuenti e dai sostituti di imposta. Analogo requisito non è, invece, prescritto per i soggetti incaricati della trasmissione che conservano su supporto informatico le copie delle dichiarazioni trasmesse, a condizione che queste siano riproducibili su modello conforme a quello approvato.

*Coerentemente con tale interpretazione, la risoluzione n. 298/E del 18 ottobre 2007 precisa che **le copie conservate su supporto informatico dal soggetto incaricato della trasmissione possono “anche non riprodurre la sottoscrizione del contribuente”**. Inoltre, attesa la natura di documento informatico della copia della dichiarazione creata su supporti informatici, l’obbligo di conservazione può essere assolto nel rispetto delle modalità previste dall’articolo 3 del D.M. 23 gennaio 2004.*

*Tale previsione è estendibile anche alle copie inviate dall’istante, in applicazione del citato articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, secondo cui “Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel **si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse: a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali (...);d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; (...)**”.*

La conservazione digitale delle dichiarazioni dei redditi



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--

**1= conservazione
digitale**

**2= conservazione
cartacea**

Spese di rappresentanza (D.M. del 19/11/2008 art. 1 comma 3)	RS101											Spese non deducibili			,00				
Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	RS102	Codice fiscale		n.rata	Rateazione	Totale credito		Quota annuale											
		1	2	3	4	5	6												
						,00	,00												
Perdite istanza rimborso da IRAP	RS103											Perdite utilizzabili in misura limitata		1	,00	Perdite utilizzabili in misura piena		2	,00
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	RS104																		
Prezzi di trasferimento	RS106	Tipo controllo			Possesso documentazione		Componenti positivi		Componenti negativi										
		A	B	C	4	5	,00	6	,00										
Ricavi	RS107											1		2	,00				
Consorzi di imprese	RS108											Codice fiscale		1		Ritenute		2	,00
												Codice fiscale		1		Ritenute		2	,00
	RS109											3		4	,00				
												5		6	,00				

Assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici (Art.6 DMEF 17 giugno 2014)

- Libro giornale e libro degli inventari
- Ogni altro registro, se bollato e vidimato secondo le norme dell'art 2215 e 2216 del c.c.
- Versare € 16,00 ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
- Pagamento in un'unica soluzione entro **120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.**

Il Responsabile della conservazione

- 1-definisce e attua le politiche complessive del sistema di conservazione
- 2-governa la gestione del sistema di conservazione con piena responsabilità ed autonomia, in relazione al modello organizzativo di conservazione adottato
- 3-può delegare, sotto la propria responsabilità, lo svolgimento del processo di conservazione o di parte di esso ad uno o più soggetti di specifica competenza ed esperienza in relazione alle attività ad essi delegate
- 4-la delega deve essere formalizzata
- 5-la delega deve riportare chiaramente il contenuto della stessa, ed in particolare le specifiche funzioni e competenze affidate al delegato.

Il manuale della conservazione

Il manuale di conservazione illustra dettagliatamente:

1- l'organizzazione

2-i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi

3-il modello di funzionamento

4-la descrizione del processo

5-la descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate

6-le misure di sicurezza adottate

7-ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, del sistema di conservazione



Fatture e Corrispettivi



Notifiche



Assistenza



Esci



Utente: **T8457169**

per conto di: **ZNNMR T63 S09H870Y-000** 

Fatturazione elettronica

Home fatturazione

Generazione

Trasmissione

Conservazione

Generazione



[Info&assistenza](#)

Genera una nuova fattura o importa una fattura già compilata

Genera una nuova fattura

Seleziona il tipo di fattura

→ [Fattura ordinaria](#) 

→ [Fattura semplificata](#) 

→ [Fattura PA](#) 

Riprendi l'ultima fattura

Crea una nuova fattura a partire dall'ultima che hai compilato o completa una fattura parzialmente generata

→ [Vai all'ultima fattura](#)

Importa una fattura da file XML

Importa una fattura, anche se compilata parzialmente, in formato XML

Scegli file

Nessun file selezionato

Importa



OGGETTO: Adesione accordo di servizio -

Si riporta l'accordo di servizio per la conservazione delle fatture elettroniche a cui il soggetto seguente ha aderito:

Codice fiscale/P.IVA:

Denominazione/Cognome Nome:

Identificativo adesione al servizio:

Data adesione al servizio:

Codice fiscale dell'aderente all'accordo di servizio:

Cognome Nome dell'aderente all'accordo di servizio:



**MANUALE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE
DELLE FATTURE ELETTRONICHE
(SERVIZIO DI CONSERVAZIONE PREVISTO DALL' ART.1 DEL D.LGS. 127/2015)**

Regolamento eIDAS

- E' un regolamento e non una direttiva
- E' direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 1° luglio 2016
- In caso di conflitto con la legislazione Italiana è il regolamento a prevalere
- Interviene a regolamentare in tutti gli Stati membri:
 - Identificazione elettronica (che per l'Italia è SPID)
 - Gli effetti giuridici dei documenti elettronici (non sono negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità in giudizio per il solo fatto di essere elettronico)
 - 5 servizi fiduciari
 - Firme elettroniche
 - Sigilli elettronici
 - Validazioni temporali elettroniche
 - Servizi elettronici di recapito certificato
 - Autenticazione dei siti web
- E' ispirato ad un principio di “neutralità tecnologica”

- **SPID - Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale**

- Consente a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della PA (oltre 3.700) o di imprese che hanno deciso di utilizzare SPID: Amministrazioni centrali (Agenzia Entrate, INPS, INAIL, Equitalia, Guardia di Finanza, MIUR), Regioni (Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Friuli Venezia Giulia), Comuni, Università, USL, etc

- A gennaio 2017 erano oltre 1 milione il numero delle identità rilasciate

- Sono previsti 3 livelli di autenticazione:

- livello 1 (basso):autenticazione a 1 fattore: username e password

- livello 2 (medio):autenticazione a 2 fattori: username e password + OTP SMS

- livello 3 (alto): autenticazione a 2 fattori con certificati digitali e dispositivi

- I gestori dell'identità digitale sono 8 :

- InfoCert SpA

- Poste Italiane SpA

- Telecom Italia Trust Technologies Srl

- Aruba PEC Spa

- Sielte Spa

- Namirial Spa

- Register.it

- Intesa IBM

Gestore SPID	Fattori di autenticazione			Modalità di riconoscimento			
	SPID di livello 1	SPID di livello 2	SPID di livello 3	Di persona	Webcam	CIE CNS	Firma digitale
InfoCert	Username e password	Username e password + OTP su SMS ----- App iOS ed Android	-	Si	Si (€ 19,90)	Si	Si
Poste Italiane	Username e password	Username e password + OTP su SMS ----- App iOS ed Android	-	Si	-	Si	Si
Telecom Italia	Username e password	Username e password + OTP su SMS	-	-	Si (€ 19,90)	Si	Si
Aruba	Username e password	Username e password + OTP su SMS	-	-	Si (€ 18,18)	Si	Si
Sielte	Username e password	Username e password + OTP su SMS	-	Si	Si (Gratis)	Si	Si
Namirial	Username e password	Username e password + OTP su SMS	-	Si	-	-	-
Register.it	Username e password	Username e password + OTP su SMS	-	-	-	Si	Si
Intesa IBM	Username e password	Username e password + OTP su SMS	-	Si	-	-	Si

Conclusioni

Investire in tecnologia significa per gli studi **maggiore redditività**, e la fatturazione elettronica così come la conservazione digitale, sono le **principali tecnologie su cui investire in questi anni**

Forte accelerazione da parte del legislatore Italiano ed Europeo alla **digitalizzazione**, con le Agenzia delle Entrate UE che impiegheranno sempre più le **nuove tecnologie per efficientare il sistema fiscale**

I Commercialisti devono cogliere le opportunità derivanti da queste innovazioni tecnologiche e di processo, e quindi devono acquisire le **necessarie competenze** ed impiegare **strumenti software integrati**

Grazie per l'attenzione

Umberto Zanini

Dottore Commercialista e Revisore Legale

Riproduzione vietata

Nessuna parte del presente documento potrà essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi

Copyright © 2018 Umberto Zanini